Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1976
relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto
(76/625/CEE)

(GU n. L 218 del 11. 8. 1976, pag. 10)

Modificata da:

	Gazzetta Ufficiale		
	n.	pagina	data
Direttiva del Consiglio del 14 febbraio 1977 (77/159/CEE)	L 48	31	19. 2. 1977
Direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1981 (81/1015/CEE)	L 367	31	23. 12. 1981
Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31. 12. 1985
Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1986 (86/84/CEE)	L 77	32	22. 3. 1986
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 (86/652/CEE)	L 382	16	31. 12. 1986
Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione del 26 aprile 1991	L 107	11	27. 4. 1991

Modificata da:

A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19. 11. 1979
A2	Atto di adesione dell' Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29. 8. 1994
	(adattato dalla Decisione del Consiglio 95/1/CE, Euratom, CECA)	L 1	1	1. 1. 1995

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1976
relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto
(76/625/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando che, per adempiere i compiti ad essa affidati dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la Commissione ha bisogno di essere esattamente informata sul potenziale di produzione degli alberi di alcune specie frutticole della Comunità e di disporre di previsioni a medio termine per la produzione e l'offerta sui mercati;

considerando che le indagini sul patrimonio degli alberi da frutto vengono attualmente effettuate solo in alcuni Stati membri e non consentono un'osservazione precisa, unitaria e sincronizzata nel tempo della produzione e dell'offerta della frutta sul mercato; che una previsione a medio termine della produzione e dell'offerta in parola è attualmente effettuata solo in alcuni Stati membri;

considerando che è pertanto opportuno effettuare in tutti gli Stati membri indagini sul patrimonio degli alberi da frutto della stessa specie, nello stesso tempo, secondo gli stessi criteri e con un grado di attendibilità comparabile; che i nuovi alberi fruttiferi raggiungono il pieno rendimento solo dopo alcuni anni; che è quindi opportuno ripetere l'indagine ogni quinquennio; che in tal modo è possibile disporre di dati sicuri sul potenziale di produzione, tenuto conto degli alberi da frutto non ancora pervenuti alla fase della produzione;

considerando che è opportuno limitare in linea di massima le indagini alle aziende che coltivano frutteti di almeno 15 are con alberi di mele, pere, pesche e arance allo scopo della vendita dei prodotti; che i frutteti inferiori a 15 are possono essere trascurati, data la loro non rilevante incidenza sull'offerta;

considerando che a tale effetto occorre, per ciascuna specie frutticola, rilevare unitariamente in ciascuno Stato membro le varietà più importanti, onde ottenere per varietà una suddivisione completa quanto è necessario;

([1]) GU n. C 159 del 12. 7. 1976, pag. 40.

considerando che, poiché i risultati delle indagini devono servire per il calcolo annuo del potenziale di produzione, è necessario disporre anche dei dati relativi all'età e alla densità degli alberi; che gli stessi vanno trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile;

considerando che, per le previsioni a medio termine, è necessario che gli Stati membri valutino annualmente e comunichino alla Commissione l'entità delle superfici su cui sono stati estirpati alberi fruttiferi; che è inoltre necessario comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi alla piantagione di nuovi alberi fruttiferi delle suddette specie;

considerando che negli Stati membri nei quali, dall'ultima indagine sulle piantagioni di alberi fruttiferi, siano state accertate estirpazioni insolitamente grandi, è opportuno procedere a rilevazioni particolari più precise sull'entità di queste operazioni, comunicandone i risultati alla Commissione;

considerando che è opportuno tener conto dei dati statistici derivanti dall'applicazione di alcune misure comunitarie per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità;

considerando che, perché il Consiglio possa esaminare in quale misura le indagini e valutazioni effettuate permettano di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, è necessario che la Commissione presenti delle relazioni e proponga eventualmente un ravvicinamento dei metodi di rilevazione;

considerando che le precedenti indagini sui frutteti, effettuate tra il 1969 e il 1974 dai sei Stati membri originari, conformemente alla direttiva 71/286/CEE ([1]), non erano sincronizzate; che i tre nuovi Stati membri non hanno eseguito indagini sui frutteti in maniera uniforme, o non le hanno eseguite affatto;

considerando che l'esperienza acquisita nelle precedenti indagini sui frutteti evidenzia la necessità d'introdurre una certa flessibilità nella classificazione statistica delle caratteristiche tecniche da rilevare;

considerando che è necessario garantire la più efficace collaborazione possibile tra gli Stati membri e la Commissione, nell'applicazione della presente direttiva; che le modalità di applicazione della direttiva devono essere adottate su parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE ([2]);

considerando che occorre definire la procedura da seguire da parte del comitato permanente di statistica agraria;

([1]) GU n. L 179 del 9. 8. 1971, pag. 21.
([2]) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

considerando che occorre definire la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della prima indagine prevista dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

76/625/CEE

1. Gli Stati membri effettuano nel 1987 e in seguito ogni cinque anni, in primavera, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto esistenti sul loro territorio e destinate alla produzione di mele e pere da tavola, escluse le mele e le pere destinate unicamente ad usi diversi da quelli da tavola, di pesche, albicocche, arance, limoni e agrumi a frutti piccoli. Il rilevamento delle piantagioni di varietà di mele e pere destinate unicamente ad usi diversi da quelli da tavola è facoltativo.

86/652/CEE

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 2, e degli articoli, 2, 3, 5 e 6, il gruppo degli agrumi a frutti piccoli (mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsumas [o sazuma], clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi) è considerato come una sola specie.

L'Austria, la Finlandia e la Svezia eseguono le indagini di cui ai commi precedenti per la prima volta entro il 31 dicembre 1997.

95/1/CE, Euratom, CECA

2. L'indagine di cui al paragrafo 1 riguarda tutte le aziende aventi una superficie ad indirizzo frutticolo di almeno 15 are, purché si tratti di alberi da frutto delle specie indicate al paragrafo 1 e la frutta prodotta sia totalmente o prevalentemente destinata alla vendita.

76/625/CEE

L'indagine si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle piantagioni di alberi da frutto di alcune delle specie di cui al paragrafo 1, o di una o più di esse miste ad altre specie.

Essa si estende inoltre alle superfici destinate, oltre che alla produzione di frutta, alla produzione di altri prodotti agricoli, a condizione che gli alberi da frutto delle specie di cui al paragrafo 1 costituiscano la coltura principale.

3. L'indagine può consistere in una rilevazione generale oppure può aver luogo mediante campione aleatorio.

Articolo 2

1. Per le indagini di cui all'articolo 1 si dovranno rilevare, per ciascuna specie di frutta di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, le caratteristiche qui di seguito specificate.

Le indagini dovranno essere impostate in modo da consentire la presentazione dei risultati secondo differenti combinazioni delle varie caratteristiche considerate.

A. *Varietà di frutta* — 76/625/CEE

Si dovranno indicare secondo l'ordine di importanza, per ciascuna specie di frutta, tante varietà da coprire, per ciascuno Stato membro, per 10 (SIC! lo) meno l'80 % della superficie totale della specie in parola, e in ogni caso tutte le varietà che costituiscono il 3 % o più della superficie frutticola totale della specie considerata.

L'indagine relativa ai peschi e agli albicocchi deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. L'indagine relativa agli aranci, ai limoni ed agli agrumi a frutti piccoli deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo nella misura in cui una delle specie di agrumi di cui sopra esista in modo significativo sul territorio dello Stato membro interessato. — 86/652/CEE

B. *Età degli alberi* — 76/625/CEE

L'età dovrà essere rilevata dall'epoca di messa a stabile dimora nel frutteto. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata come un solo periodo. Nel caso di reinnesto l'età è determinata dall'epoca in cui quest'ultimo è stato effettuato.

C. *Superficie netta della coltivazione, numero di alberi e densità di piantagione*

Gli addetti alla rilevazione od i servizi incaricati dello spoglio dei questionari accerteranno, in base alla superficie netta coltivata ed al numero di alberi, la classe di densità di piantagione.

La densità di piantagione può anche essere rilevata direttamente.

Tuttavia, per l'indagine del 1982, il Regno Unito non è tenuto ad accertare la densità di piantagione. — 81/1015/CEE

2. Ove, per le superfici ad indirizzo frutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri rilevino delle caratteristiche supplementari rispondenti agli obiettivi della presente direttiva, quali ad esempio portainnesto, forma dell'albero, altezza del tronco, anche tali risultati devono essere comunicati alla Commissione, sempreché siano attendibili. — 76/625/CEE

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alle classi d'età e di densità di piantagione, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

Articolo 3

76/625/CEE

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti atti a ridurre e, se necessario, a valutare gli errori di rilevazione della superficie complessiva per ciascuna specie di frutta.

2. Circa i risultati delle indagini effettuate col metodo del campione aleatorio, gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti, affinché gli errori di campionamento, al livello di confidenza del 68 %, siano al massimo dell'ordine del 3 % con riferimento alla superficie complessiva nazionale di ciascuna specie di frutta.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione i risultati delle indagini, presentati conformemente alle previste disposizioni, e comunque anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo a quello di esecuzione dell'indagine.

2. I risultati di cui al paragrafo 1 debbono essere forniti per zone di produzione. La delimitazione delle zone di produzione per ciascuno Stato membro viene effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 9.

81/1015/CEE – deleted

3. Gli errori di rilevazione riscontrati nonché quelli di campionamento di cui all'articolo 3 devono essere comunicati anteriormente al 1° giugno dell'anno successivo a quello di esecuzione dell'indagine.

76/625/CEE

4. Gli Stati membri che elaborano i dati dell'indagine mediante calcolatori elettronici, devono presentare i risultati di cui al paragrafo 1 in una forma che si presti a lettura automatica, da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 5

1. Gli Stati membri effettuano annualmente una stima delle superfici del loro territorio in cui nella stagione precedente sono stati estirpati alberi da frutto delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tali stime devono essere, nella misura del possibile, distinte per varietà.

81/1015/CEE

Qualora si sia proceduto a rilevazioni sull'entità delle estirpazioni, i risultati devono essere parimenti comunicati alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

76/625/CEE

81/1015/CEE

2. Quando in uno Stato membro le estirpazioni di cui al paragrafo 1 sono state di portata insolitamente grande e non si hanno al riguardo dati precisi, detto Stato membro effettua nella primavera dell'anno seguente, su richiesta della Commissione e in collaborazione con essa, rilevazioni sull'entità delle estirpazioni effettuate nel suo territorio nazionale dall'ultima indagine relativa alle superfici piantate ad alberi fruttiferi delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso comunica alla Commissione, entro otto mesi all'esecuzione (SIC! dall'esecuzione) dell'indagine, i relativi risultati. Questa disposizione non si applica per gli anni delle indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, né per l'anno ad essi precedente né per quello ad essi successivo. | 76/625/CEE

3. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedimenti comunitari relativi all'estirpazione delle superfici riservate agli alberi da frutto delle specie indicate all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere presi in considerazione.

4. In deroga al paragrafo 1, la Germania è autorizzata a elaborare le statistiche relative al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dall'anno 1993. | 1057/91

Articolo 6 | 76/625/CEE

1. Gli Stati membri effettuano annualmente una stima delle superfici del loro territorio in cui nella stagione precedente sono stati piantati alberi da frutto delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tali stime devono essere, nella misura del possibile, distinte per varietà. | 81/1015/CEE

2. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedimenti comunitari relativi alle piantagioni di alberi da frutto delle specie indicate all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere presi in considerazione. | 76/625/CEE

3. In deroga al paragrafo 1, la Germania è autorizzata a elaborare le statistiche relative al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dall'anno 1993. | 1057/91

Articolo 7 | 76/625/CEE

La Commissione, mediante consultazioni e in collaborazione permanente con gli Stati membri, studia:

a) i risultati forniti,

b) i problemi tecnici inerenti particolarmente alla preparazione e all'esecuzione delle indagini e delle comunicazioni,

c) il significato dei risultati delle indagini e delle comunicazioni.

Articolo 8 | 76/625/CEE

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla notifica dei risultati da parte degli Stati membri, una relazione sulle esperienze acquisite nella prima indagine effettuata nella Comunità ampliata; essa loro presenta inoltre (SIC! essa presenta loro, inoltre,), a decorrere dal 1° gennaio 1977, relazioni annuali relative agli articoli 5 e 6. | 77/159/CEE

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio delle proposte per un ravvicinamento dei metodi di rilevazione applicati dagli Stati membri. Il Consiglio delibera su tali proposte a maggioranza qualificata. | 76/625/CEE

Articolo 9

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato il «comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il representante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozioni delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attibuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. | 95/1/CE, Euratom, CECA

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. | 76/625/CEE

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 10

76/625/CEE

1. Il contributo alle spese sostenute per l'indagine 1977 dagli Stati membri è iscritto nel bilancio delle Comunità europee, entro i limiti dei seguenti importi massimi:

	Unità di conto
Belgio	59 000
Danimarca	50 000
Germania (R.f.)	89 000
Francia	312 000
Irlanda	6 000
Italia	628 000
Lussemburgo	12 000
Paesi Bassi	54 000
Regno Unito	70 000

Il contributo alle spese sostenute dalla Grecia in occasione dell'indagine da effettuare nel 1982 è iscritto nel bilancio delle Comunità europee, entro i limiti di un importo massimo di 85 000 ECU.

81/1015/CEE

Tuttavia per gli Stati membri che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, effettuino indagini col metodo del campione aleatorio, le relative spese saranno rimborsate, entro i limiti del predetto importo massimo, in base ad un'aliquota forfettaria di 12 unità di conto per ettaro di frutteto effettivamente sottoposto all'indagine.

76/625/CEE

Il contributo alle spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese in occasione dell'indagine da effettuarsi nel 1987 sarà iscritto al bilancio delle Comunità europee fino a concorrenza di un importo massimo di 250 000 ECU per la Spagna e di 70 000 ECU per il Portogallo.

86/84/CEE

2. Gli Stati membri devono far pervenire le loro richieste di rimborso:

76/625/CEE

— dopo l'inizio dell'indagine, per il 31,25 % dell'importo suindicato,

— dopo la trasmissione dei risultati, per l'importo residuo.

Articolo 11

La direttiva 71/286/CEE è abrogata.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

~~*ALLEGATO*~~

81/1015/CEE – deleted